



Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010 recante “Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

Modifiche al provvedimento del 2 marzo 2010

L’allegato 1 al provvedimento del 2 marzo 2010, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in data 4 marzo 2010, è sostituito con l’allegato unito al presente provvedimento.

Motivazioni

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 32-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il provvedimento del 2 marzo 2010 è stato approvato un nuovo “Foglio avvertenze” della cartella di pagamento relativa ai ruoli emessi dall’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento.

Considerato che in tale “Foglio avvertenze”, nella sezione denominata “*Quando e come presentare ricorso*”, è erroneamente riportata la frase “*I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 01 agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale*”, si sostituisce il “Foglio avvertenze” allegato al provvedimento del 2 marzo 2010 con il nuovo “Foglio avvertenze” allegato al presente provvedimento.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettera a, b, c).

Roma, 24 marzo 2010

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA

Attilio Befera (*)

(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

**RUOLI EMESSI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN MATERIA DI
CONTRIBUTI E PREMI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 32-BIS DEL DECRETO
LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2.**

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME IN AUTOTUTELA DEL RUOLO

Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni, oltre che ai Centri di Assistenza Multicanale, all'ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel "Dettaglio degli addebiti". A tale ufficio potrà, inoltre, essere presentata istanza di riesame in autotutela del ruolo, richiesta che, comunque, non interrompe né sospende i termini di proposizione dell'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore di tale ufficio o un suo delegato.

QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO

Quando presentare il ricorso

Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento (art. 24, comma 5, Decreto legislativo 26.02.1999, n. 46).

A chi presentare il ricorso

L'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva va proposta contro l'Inps mediante ricorso intestato al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro nella cui circoscrizione ricade la Sede Inps preposta ad esaminare la posizione del contribuente. Il giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente può presentare domanda, in carta semplice, per chiedere la sospensione del pagamento all'ufficio che ha emesso il ruolo indicato nel "Dettaglio degli addebiti".

Nel corso del giudizio di primo grado il Giudice del Lavoro, su istanza del contribuente, può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all'Agente della Riscossione che ha emesso la cartella (art. 24 commi 6 e 7, D.lgs 46/99).

RIMBORSI

La richiesta inerente all'adozione del provvedimento amministrativo di rimborso deve essere presentata alla Sede Inps competente ad esaminare la posizione del contribuente.

L'istanza, in carta semplice, deve contenere i seguenti dati:

- generalità dell'istante;
- codice fiscale;
- rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- residenza o sede legale o domicilio eventualmente prescelto;
- motivazioni della richiesta.

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ULTERIORI ONERI ACCESSORI

1) Regime sanzionatorio Legge n° 388/2000, art. 116 comma 8, lett. a)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contribuente interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il T.U.R. maggiorato del 5,5 e per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" ed effettuare il versamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" si dovrà procedere ad un successivo conteggio, in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora") e procedere al versamento.

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", in quanto il tetto massimo previsto è già stato raggiunto, occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

2) Regime sanzionatorio Legge n° 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

Se è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva", gli oneri accessori (somme aggiuntive e/o interessi di mora) per il ritardato pagamento, per ogni contribuente interessato, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
- moltiplicare tale numero per 30 % in ragione d'anno, per l'importo del contributo e dividere per 36500;
- verificare che l'importo ottenuto sia inferiore o uguale a quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" esposto nella sezione "Dettaglio degli addebiti" e provvedere al pagamento.

Una volta raggiunto, mediante tale calcolo, l'importo indicato come "ulteriore somma aggiuntiva", si dovrà procedere ad un successivo conteggio in ragione degli ulteriori giorni di ritardo nel pagamento, al tasso stabilito per gli interessi di mora solo sull'importo dovuto per contributi (vedi calcolo per "interessi di mora").

Se non è presente l'importo "ulteriore somma aggiuntiva" occorre procedere al calcolo degli interessi di mora secondo le istruzioni riportate al punto 3). Lo stesso calcolo andrà effettuato nel caso in cui sia presente la sola voce "interessi di mora".

3) Calcolo degli interessi di mora Legge n° 388/2000, art. 116, comma 9

Gli interessi di mora per il ritardato pagamento per ogni contribuente per il quale si sia già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive, vanno calcolati come segue:

- determinare il numero dei giorni intercorrenti tra il giorno in cui è stato raggiunto il "tetto massimo" e il giorno di pagamento;
- moltiplicare tale numero per il tasso stabilito per gli interessi di mora in ragione d'anno, per l'importo del solo contributo e dividere per 36500;
- sommare l'importo così calcolato agli importi richiesti in cartella ed effettuare il versamento.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo delle somme aggiuntive si dovrà fare riferimento all'apposito provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea con il quale viene determinato il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.).

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si dovrà invece fare riferimento all'apposito decreto ministeriale.